

Crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro: le istruzioni

- **Presentazione della domanda**

La domanda (“*Comunicazione*”) è inviata **esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

- a) il **servizio web** disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- b) i **canali telematici dell’Agenzia delle entrate**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

All’Agenzia delle entrate viene comunicato l’ammontare delle **spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della Comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.**

Il documento digitale da utilizzare è il modello di “*Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione*”, allegato al Provvedimento in commento con le relative istruzioni. Con una stessa *Comunicazione* è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d’imposta di cui oppure a uno solo di essi.

Entro al massimo 5 giorni dalla Comunicazione, l’Agenzia rilascia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, **una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto**, con l’indicazione delle relative motivazioni.

- **Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL Rilancio)**

La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese inammissibili sostenute nel 2020.

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al **60% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione** validamente presentata. L’ammontare massimo delle **spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.**

Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, n. 241, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, **dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.**

- **Cessione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 122, comma 2, lettera c), del DL Rilancio)**

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La comunicazione della cessione avviene **esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.**

La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente previste dall'Agenzia.

Il cessionario **utilizza il credito d'imposta esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.**

In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

- **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 del DL Rilancio)**

La Comunicazione può essere **inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.**

Il credito d'imposta è pari al **60% delle spese complessive** risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, **il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.**

Ai fini del rispetto del limite di spesa, **l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020.**

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 **a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente.**

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta **il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

- **Cessione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 122, comma 2, lettera d), del DL Rilancio)**

Il credito può essere ceduto nei termini e secondo procedure analoghe a quelle previste per il primo credito d'imposta.